

**Sentenza del Tribunale 31 gennaio 2013 — K2 Sports Europe/UAMI — Karhu Sport Iberica (SPORT)**

(Causa T-54/12) <sup>(1)</sup>

[«**Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo SPORT — Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori K2 SPORTS — Impedimento relativo alla registrazione — Assenza di somiglianza dei segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 79/32)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

Ricorrente: K2 Sports Europe GmbH (Penzberg, Germania) (rappresentante: J. Güell Serra, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: A. Folliard-Monguiral e I. Harrington, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI: Karhu Sport Iberica, SL (Cordova, Spagna)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 29 novembre 2011 (procedimento R 986/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la K2 Sports Europe GmbH e la Karhu Sport Iberica, SL

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La K2 Sports Europe GmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 109 del 14.4.2012.

**Ricorso proposto il 17 dicembre 2012 — Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej contro Agenzia europea per le sostanze chimiche**

(Causa T-560/12)

(2013/C 79/33)

Lingua processuale: il polacco

**Parti**

Ricorrente: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o. (Brzesko, Polonia) (rappresentante: T. Dobrzyński, radca prawny)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, del 15 ottobre 2012, SME(2012) 3538, con la quale ha imposto alla ricorrente un onere amministrativo pari ad EUR 20 700;
- a titolo precauzionale, annullare la decisione del Consiglio di amministrazione dell'ECHA, del 12 novembre 2010, concernente la classificazione dei servizi per i quali verranno riscosse le tariffe — MB/D/29/2010;
- condannare la convenuta alle spese.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce quattro motivi:

- 1) Primo motivo: contrasto con il regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione e con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché violazione del principio di attribuzione.
  - La decisione impugnata è in contrasto con il regolamento relativo alle tariffe in quanto la convenuta ha solo il diritto di imporre un onere amministrativo, mentre, ad infliggere una pena pecuniaria dissuasiva, sono autorizzati gli Stati membri. Gli oneri amministrativi devono essere adeguati alla portata delle mansioni svolte dall'ECHA. L'onere amministrativo di EUR 20 700 a titolo di un'irregolarità nella dichiarazione sulle dimensioni dell'impresa ha una funzione sanzionatoria e diventa simile ad una pena pecuniaria. Con ciò, la convenuta è intervenuta nelle competenze dello Stato membro, il che è in contrasto con il principio di attribuzione di cui all'articolo 5 TUE e costituisce un'azione esercitata in condizioni di incompetenza ai sensi dell'articolo 263 TFUE.
- 2) Secondo motivo: violazione del principio di uguaglianza
  - Subordinare l'importo di un onere amministrativo alle dimensioni dell'impresa costituisce una violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 5 del Codice europeo di buona condotta amministrativa ed all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Dato che un onere amministrativo serve, per definizione, per coprire i costi dei servizi dell'amministrazione, non può essere giustificato dai presupposti oggettivi il fatto di introdurre una distinzione in base alle dimensioni delle imprese registrate. Il carico di lavoro dell'amministrazione nel corso della verifica della dimensione dell'impresa è infatti paragonabile. In siffatte circostanze, le imprese di grandi dimensioni, che erroneamente si sono dichiarate una PMI, pagano una tariffa che copre i costi non solo del servizio connesso alla procedura di verifica delle loro dimensioni, ma anche della verifica della dimensione di altre imprese, o addirittura che copre i costi di altri servizi dell'ECHA.